

Dati informativi concernenti la legge regionale 11 maggio 2015, n. 12

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 20 settembre 2013, dove ha acquisito il n. 381 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Ruffato, Toscani, Bonfante, Teso, Tiozzo, Grazia, Bond, Cortelazzo, Tesserin, Caner, Bassi, Azzalin, Fracasso, Ruzzante, Franchetto, Marchese, Peraro, Laroni, Sinigaglia, Fasoli, Padrin, Mainardi, Coppola, Bortoli, Conta, Pettenò, Pipitone, Marotta e Bottacin;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Sesta Commissione consiliare;
- La Sesta Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 26 febbraio 2015;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Sesta Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Vittorino Cenci ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 29 aprile 2015, n. 12.

2. Relazione al Consiglio regionale

Relazione della Sesta Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Vittorino CENCI, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,
informazione quale condizione preliminare per la attuazione ad ogni livello, centrale e locale, della forma propria dello Stato democratico.

Non è semplicemente la finalità e l’oggetto dell’intervento che il legislatore regionale, in conformità ai propri principi statutari, si propone con la presente iniziativa legislativa, al fine di promuovere il pluralismo della informazione e comunicazione, ma è l’espressione della intima adesione del legislatore all’insegnamento della Corte costituzionale che reiteratamente è intervenuta a ribadire come il diritto alla informazione garantito dall’articolo 21 della Costituzione deve essere “qualificato e caratterizzato, tra l’altro, sia dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie - così da porre il cittadino in condizione di compiere le proprie valutazioni avendo presente punti di vista ed orientamenti culturali e politici differenti - sia dall’obiettività e dalla imparzialità dei dati forniti, sia dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità della attività di informazione erogata”.

Ma il pluralismo nella attività di comunicazione ed informazione passa necessariamente attraverso il riconoscimento della qualificazione professionale dei suoi operatori giornalistici ed il riconoscimento del giusto compenso dell’opera prestata.

Ne risultano così conseguentemente definiti, quali connessi ed interdipendenti, gli ambiti di intervento della iniziativa legislativa (articolo 1), con la quale ci si propone di promuovere lo sviluppo locale della società della informazione, favorendo e consolidando il pluralismo dei centri di informazione, sostenendo le imprese e gli altri soggetti operanti nel settore della informazione e comunicazione, al fine di garantire la presenza attiva di una molteplicità di operatori e di incentivare la occupazione nelle imprese del settore, promuovendo la tutela del lavoro, della sua qualità e professionalità nel rispetto della disciplina contrattuale del settore e della normativa in materia di equa retribuzione del lavoro giornalistico.

E sotto tale ultimo profilo non può dimenticarsi il contesto nazionale, contraddistinto dall’intervento del legislatore statale con la recentissima legge 31 dicembre 2012, n. 233 recante “Equo compenso del settore giornalistico” al dichiarato fine di promuovere la equità retributiva dei giornalisti iscritti all’albo professionale e titolari di un rapporto di lavoro non a carattere subordinato nelle imprese del sistema della informazione e comunicazione; quanto sopra definendo come equo compenso la corresponsione di una remunerazione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto ed individuando quali strumenti per il perseguimento delle finalità della legge la costituzione di una apposita commissione per la valutazione dell’equo compenso, chiamata a definire l’equo compenso medesimo e la costituzione e tenuta di un elenco dei soggetti che si conformano alla relativa disciplina, con la contestuale previsione del blocco dei finanziamenti per l’editoria nei confronti dei soggetti non iscritti all’elenco.

Ne consegue come, con la presente iniziativa, individuato l’ambito del sistema integrato della informazione e comunicazione (emittenza radiofonica e televisiva, imprese di editoria locale, agenzie di stampa) viene definito quale requisito di base per l’accesso alle provvidenze individuate dalla legge, l’avvalimento per la attività giornalistica esclusivamente di personale iscritto all’albo di cui alla legge n. 69 del 1963 con rapporto di lavoro disciplinato secondo la contrattazione collettiva del comparto o retribuito mediante equo compenso ed in regime di correttezza retributiva e contributiva (articolo 2).

La disponibilità di una redazione giornalistica che si avvale di giornalisti professionisti dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno, la destinazione alla informazione locale autoprodotta di una fascia oraria complessiva del proprio palinsesto diurno,

nonché parametri differenziati per la emittenza radiofonica e televisiva e per le imprese di editoria locale volti a verificare l'area di copertura geografica e la percentuale di popolazione servita, sono gli ulteriori requisiti, la cui concreta definizione viene affidata alle determinazioni della Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare, per l'accesso agli interventi di sostegno materiale ed immateriale, elencati nella loro tipologia all'articolo 3.

Risultano invece escluse le emittenti che privilegiano la programmazione di carattere meramente commerciale oltretutto le emittenti incorse in violazione dei codici di comportamento ed a tal fine destinatarie di sanzioni da parte della Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Ai tradizionali strumenti di sostegno - secondo la gamma degli interventi previsti già dal decreto legislativo n. 123 del 1998 in materia di razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese e alla cui disciplina in materia di modalità di erogazione, termini di esecuzione degli interventi, variazione delle iniziative, modalità di svolgimento della istruttoria e dei controlli - per i quali si rinvia alla competenza della Giunta regionale nella definizione della disciplina della concessione delle provvidenze, sentita la competente commissione consiliare (articolo 4), si affiancano le incentivazioni per l'occupazione nel settore del sistema radiotelevisivo e dell'editoria previste dall'articolo 5.

Il riconoscimento della comunicazione istituzionale quale parte integrante della azione della pubblica amministrazione, con il correlato intervento volto a promuovere a livello regionale e di enti locali una informazione trasparente ed esauriente sull'operato della pubblica amministrazione, al fine di determinare condizioni di effettività nel diritto alla informazione dei cittadini sull'operato delle rispettive amministrazioni, completa il quadro degli interventi del progetto di legge, traducendosi (articolo 6) in forme di sostegno all'esercizio associato delle funzioni di uffici stampa, mutuando modelli e soluzioni già intraprese dal legislatore regionale per promuovere e sostenere l'esercizio associato delle funzioni da parte degli enti locali.

Viene altresì riconosciuto (articolo 3, comma 2) il ruolo istituzionale del Comitato regionale per le comunicazioni, come previsto e disciplinato, nelle rispettive funzioni proprie e delegate, dalle legge regionale n. 18 del 2001, laddove incida sugli aspetti della disciplina oggetto della iniziativa legislativa, e ne viene previsto il coinvolgimento anche per la acquisizione di elementi ulteriori rilevanti ai fini della gestione degli interventi previsti (articolo 3, comma 1, lettera g)).

Completano l'articolo le disposizioni di carattere tecnico, volte a definire norme transitorie, norme di abrogazione - che concernono la legge regionale 3 settembre 1987, n. 49 recante una disciplina di interventi regionali a favore delle imprese editrici e di provvidenze per l'editoria, peraltro non finanziata negli ultimi esercizi e comunque sussunta nelle previsioni della iniziativa in esame - nonché la norma finanziaria recante la individuazione delle risorse da destinare, per gli esercizi 2015, 2016 e 2017 agli interventi previsti.

La Sesta Commissione consiliare, nella seduta del 26 febbraio 2015 ha licenziato a maggioranza, con modifiche, l'unito testo del progetto di legge, che ora viene rimesso all'esame per l'approvazione dell'Aula.

Hanno votato a favore i consiglieri rappresentanti dei Gruppi Prima il Veneto, Liga Veneta-Lega Nord-Padania, Nuovo Centro-destra Veneto autonomo e Partito Democratico. Si è astenuto il consigliere Gustavo Franchetto, rappresentante del Gruppo Futuro Popolare.”

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'art. 27 della legge n. 69/1963 è il seguente:

“27. Albo: contenuto.

L'albo deve contenere il cognome, il nome, la data di nascita, la residenza o il domicilio professionale e l'indirizzo degli iscritti, nonché la data di iscrizione e il titolo in base al quale è avvenuta. L'albo è compilato secondo l'ordine di anzianità di iscrizione e porta un indice alfabetico che ripete il numero d'ordine di iscrizione.

L'anzianità è determinata dalla data di iscrizione nell'albo.

A ciascun iscritto nell'albo è rilasciata la tessera.”

Note all'articolo 4

- Il testo dell'art. 12 della legge n. 241/1990 è il seguente:

“Art. 12 Provvedimenti attributivi di vantaggi economici

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni precedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.”

- Il testo dell'art. 10 della legge n. 28/2000 è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

“10. Provvedimenti e sanzioni.

1. Le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, nonché di quelle emanate dalla Commissione e dall'Autorità sono perseguite d'ufficio da quest'ultima secondo le disposizioni del presente articolo. Ciascun soggetto politico interessato può, comunque, denunciare tali violazioni entro dieci giorni dal fatto. La denuncia è comunicata, anche a mezzo telefax:

a) all'Autorità;

- b) all'emittente privata o all'editore presso cui è avvenuta la violazione;
- c) al competente comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove il predetto organo non sia ancora costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi;
- d) al gruppo della Guardia di finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell'emittente o dell'editore. Il predetto gruppo della Guardia di finanza provvede al ritiro delle registrazioni interessate dalla comunicazione dell'Autorità o dalla denuncia entro le successive dodici ore.

2. L'Autorità, avvalendosi anche del competente comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove il predetto organo non sia ancora costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, nonché del competente ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni e della Guardia di finanza, procede ad una istruttoria sommaria e, contestati i fatti, anche a mezzo telefax, sentiti gli interessati ed acquisite eventuali controdeduzioni, da trasmettere entro ventiquattro ore dalla contestazione, provvede senza indugio, e comunque entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione o alla denuncia, in deroga ai termini e alle modalità procedurali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. In caso di violazione degli articoli 2, 4, commi 1 e 2, e 6, l'Autorità ordina alle emittenti radiotelevisive la trasmissione di programmi di comunicazione politica con prevalente partecipazione dei soggetti politici che siano stati direttamente danneggiati dalle violazioni.

4. In caso di violazione degli articoli 3 e 4, commi 3 e 4, l'Autorità ordina all'emittente interessata, oltre all'immediata sospensione delle trasmissioni programmate in violazione della presente legge:

- a) la messa a disposizione di spazi, a titolo gratuito [o a pagamento], per la trasmissione di messaggi politici autogestiti in favore dei soggetti danneggiati o illegittimamente esclusi, in modo da ripristinare l'equilibrio tra le forze politiche;
- b) se del caso, il ripristino dell'equilibrio tra gli spazi destinati ai messaggi e quelli destinati alla comunicazione politica gratuita.

5. In caso di violazione dell'articolo 5, l'Autorità ordina all'emittente interessata la trasmissione di servizi di informazione elettorale con prevalente partecipazione dei soggetti politici che siano stati direttamente danneggiati dalla violazione.

6. In caso di violazione dell'articolo 7, l'Autorità ordina all'editore interessato la messa a disposizione di spazi di pubblicità elettorale compensativa in favore dei soggetti politici che ne siano stati illegittimamente esclusi.

7. In caso di violazione dell'articolo 8, l'Autorità ordina all'emittente o all'editore interessato di dichiarare tale circostanza sul mezzo di comunicazione che ha diffuso il sondaggio con il medesimo rilievo, per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, con cui i sondaggi stessi sono stati pubblicizzati.

8. Oltre a quanto previsto nei commi 3, 4, 5, 6 e 7, l'Autorità ordina:

- a) la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa;
- b) ove necessario, la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di rettifiche, alle quali è dato un risalto non inferiore per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, della comunicazione da rettificare.

9. L'Autorità può, inoltre, adottare anche ulteriori provvedimenti d'urgenza al fine di ripristinare l'equilibrio nell'accesso alla comunicazione politica.

10. [I provvedimenti dell'Autorità di cui al presente articolo possono essere impugnati dinanzi al Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio entro trenta giorni dalla comunicazione dei provvedimenti stessi. In caso di inerzia dell'Autorità, entro lo stesso termine i soggetti interessati possono chiedere al TAR del Lazio, anche in sede cautelare, la condanna dell'Autorità stessa a provvedere entro tre giorni dalla pronuncia. In caso di richiesta cautelare, i soggetti interessati possono trasmettere o depositare memorie entro cinque giorni dalla notifica. Il TAR del Lazio, indipendentemente dalla suddivisione del tribunale in sezioni, si pronunzia sulla domanda di sospensione nella prima camera di consiglio dopo la scadenza del termine di cui al precedente periodo, e comunque non oltre il settimo giorno da questo. Le stesse regole si applicano per l'appello dinanzi al Consiglio di Stato].

- Per il testo dell'art. 27 della legge n. 69/1963 vedi nota all'articolo 2.

- La legge 31 dicembre 2012, n. 233 reca disposizioni in materia di "Equo compenso nel settore giornalistico".

Nota all'articolo 5

- Per il testo dell'art. 27 della legge n. 69/1963 vedi nota all'articolo 2.

Nota all'articolo 7

- Il testo dell'art. 33 del decreto legislativo n. 177/2005 è il seguente:

“Art. 33. Comunicati di organi pubblici

1. Il Governo, le amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti pubblici territoriali, per soddisfare gravi ed eccezionali esigenze di pubblica necessità, nell'ambito interessato da dette esigenze, possono chiedere alle emittenti, televisive o radiofoniche, sia digitali che analogiche, o alla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo la trasmissione gratuita di brevi comunicati. Detti comunicati devono essere trasmessi immediatamente. Analoga richiesta potrà essere effettuata ai fornitori di servizi di media a richiesta, che dovranno inserire i predetti comunicati nel loro catalogo, dandone adeguato rilievo.

2. La società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo è tenuta a trasmettere i comunicati e le dichiarazioni ufficiali del Presidente della Repubblica, dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, del Presidente del

Consiglio dei Ministri e del Presidente della Corte Costituzionale, su richiesta degli organi medesimi, facendo precedere e seguire alle trasmissioni l'esplicita menzione della provenienza dei comunicati e delle dichiarazioni.

3. Per gravi ed urgenti necessità pubbliche la richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri ha effetto immediato. In questo caso egli è tenuto a darne contemporanea comunicazione alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.”

4. Struttura di riferimento

Dipartimento cultura